

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2535

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(BIANCO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1990

Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare
nel corso dell'anno scolastico 1990-1991

ONOREVOLI SENATORI. - L'entrata in vigore a fine giugno della legge di riforma dell'ordinamento della scuola elementare (legge 5 giugno 1990, n. 148), la quale non reca norme transitorie che disciplinino il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, ha posto il problema di stabilire criteri e modalità circa le nomine in ruolo del personale docente da disporre per l'anno scolastico 1990-91.

Secondo il precedente sistema, infatti, tali nomine potevano essere effettuate sui posti vacanti dell'organico di diritto determinato entro il 31 marzo 1990. A questo organico, tuttavia, non può più essere fatto riferimento, dal momento che la legge n. 148 ha disposto il consolidamento di tutti i posti comunque attivati alla data della sua entrata in vigore, al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l'attuazione dei nuovi moduli organizzativi senza ulteriori oneri. La legge ha previsto in tale ottica la predisposizione da parte dei Provveditori agli studi di appositi piani di fattibilità della riforma, da redigersi entro sei mesi e da fondare, tra l'altro, sulla preliminare ricognizione delle risorse e sulla conseguente individuazione delle esigenze.

Non è possibile, quindi, utilizzare per le nomine i posti consolidati che si siano resi vacanti, prima di avere acquisito le risultanze dei piani provinciali, in quanto si porrebbe per l'Amministrazione il rischio di accentuare gli squilibri provinciali esistenti e di compromettere i tempi di realizzazione della riforma. In presenza, invece, di dati certi e definitivi, i posti vacanti possono essere destinati, attuando i meccanismi compensativi previsti dalla legge, alle province dove sussistano esigenze per la costituzione dei moduli.

Tale soluzione comporta, quindi, un differimento delle nomine, che verrebbero

disposte nel corso dell'anno scolastico 1990-91 a conclusione dei piani con assunzione del servizio da parte degli interessati dall'anno scolastico 1991-92.

Poichè ciò determina un pregiudizio nei confronti dei docenti già in attesa di essere nominati è opportuno garantire a norma di legge la decorrenza giuridica della nomina dal 1° settembre 1990, data in cui è stata accertata la disponibilità dei posti successivamente confermati o destinati ai singoli organici provinciali, salvo che non spetti loro una decorrenza più favorevole se già stabilita dalle norme sulle immissioni in ruolo, con la conseguente possibilità di partecipare ai trasferimenti per l'anno 1991-92, nonchè il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato in tale periodo ai fini del superamento del periodo di prova.

Con l'occasione si deve anche chiarire:

a) che i posti occupati dagli insegnanti in soprannumero sono da comprendere fra quelli consolidati dalla legge n. 148 al momento della sua entrata in vigore, dato che anche essi sono posti comunque attivati e che ciò non comporta ulteriori oneri, nel pieno rispetto della legge;

b) che il numero dei posti di tempo pieno di cui può proseguire il funzionamento ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 148 è quello esistente al momento della sua entrata in vigore e non già quello esistente nell'anno 1988-89, come è impropriamente rimasto nel testo definitivo nel presupposto che l'approvazione potesse avvenire nel corso, appunto, del precedente anno 1988-89;

c) che le disposizioni di cui alla presente proposta legislativa realizzano sostanzialmente un contenimento della spesa che sarebbe stata sostenuta per l'anno scolastico 1990-91 con le nomine in ruolo con effetto immediato e che comunque con gli

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

effetti economici attribuiti a partire dall'anno scolastico 1991-92 la spesa rimane pur sempre al disotto del limite posto al comma 5 dell'articolo 15 della legge n. 148;

d) che la previsione della borsa di studio per gli insegnanti nominati in ruolo, che non abbiano svolto un servizio di ruolo nell'anno scolastico 1990-91, risponde alla finalità di affinare la preparazione professionale dei predetti insegnanti privi di adeguata esperienza, in vista dell'assunzione del servizio di insegnamento per il successivo anno scolastico; la predetta previsione non comporta comunque oneri aggiuntivi di bilancio in quanto alla relativa

copertura finanziaria si provvederà mediante utilizzo di una quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991, capitolo tra le cui destinazioni vi è anche quella del perfezionamento;

e) che le disposizioni di cui alla presente iniziativa legislativa tendono altresì a prevenire un probabile contenzioso di rilevante entità per quanto concerne le nomine, con relativi effetti e modalità, da disporre per l'anno scolastico 1990-91, anno importante che si pone come cerniera nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

RELAZIONE TECNICA

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede la concessione, agli insegnanti nominati in ruolo che non siano in servizio non di ruolo nell'anno scolastico 1990-91, di una borsa di studio di lire 5 milioni, con una maggiorazione di lire 2 milioni per coloro che completino la formazione all'estero.

Nelle graduatorie di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, sono ancora iscritti 8.523 insegnanti aventi titolo alla nomina in ruolo. La maggior parte di coloro che conseguiranno la nomina in ruolo nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili conseguiranno una supplenza annuale per l'anno scolastico 1990-91 in quanto, essendo anche iscritti nelle relative graduatorie provinciali, hanno diritto di precedenza; mentre è prevedibile che solo tremila unità di coloro che sono nominati in ruolo non avranno una supplenza annuale. Per queste tremila unità è previsto il conferimento della borsa di studio e perfezionamento professionale, delle quali unità un terzo è da ritenere che potrà perfezionare la propria preparazione professionale all'estero.

Si ha pertanto il seguente prospetto:

3.000 × 5.000.000	L. 15.000.000.000
1.000 × 2.000.000	» 2.000.000.000
	<hr/>
Totale ...	L. 17.000.000.000
	<hr/> <hr/>

La spesa così quantificata non va peraltro considerata come onere aggiuntivo di bilancio, perchè rientra nello stanziamento iscritto al capitolo 1121 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991, stanziamento che secondo il disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 è stato determinato in lire 140 miliardi anche ai fini dell'attuazione della legge n. 148 del 1990 di riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella prima attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, si dà luogo alle nomine in ruolo dei docenti della scuola elementare, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, anche nel corso dell'anno scolastico 1990-91, dopo aver acquisito le risultanze dei piani provinciali di cui al comma 1 dell'articolo 15 della citata legge n. 148 del 1990 ed aver effettuato le operazioni previste dal comma 7 dello stesso articolo.

2. Le predette nomine sono disposte sul 50 per cento dei posti risultanti vacanti e disponibili in ciascuna provincia entro il limite massimo dei posti consolidati ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della citata legge n. 148 del 1990 intendendosi compresi nei predetti posti anche quelli corrispondenti ad insegnanti in soprannumero.

3. Le nomine in ruolo, salva se più favorevole la decorrenza giuridica prevista dalle rispettive norme di immissione in ruolo, sono disposte con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1990 e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Le nomine di cui alla presente legge danno titolo a partecipare ai trasferimenti relativi all'anno scolastico 1991-92.

4. Per gli insegnanti nominati in ruolo ai sensi della presente legge, che nel corso dell'anno scolastico 1990-91 hanno svolto servizio non di ruolo, il predetto servizio ha valore di anno di prova se prestato per la durata prescritta; agli altri insegnanti nominati in ruolo, ai fini del loro perfezionamento professionale, è attribuita una borsa di studio di lire 5 milioni, con assegnazione presso una scuola e con l'obbligo di svolgere attività di formazione, nel quadro del piano straordinario pluriennale di ag-

giornamento di cui all'articolo 12 della legge 5 giugno 1990, n. 148. A coloro che completano la formazione all'estero è attribuita una maggiorazione di lire 2 milioni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità di svolgimento delle predette attività di formazione.

5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in lire 17.000 milioni, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991.

6. La prosecuzione delle attività di tempo pieno di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 148, va riferita ai posti funzionanti alla data di entrata in vigore della stessa legge.